



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sezione Minorenni

Composta dai magistrati:

dott.ssa Rosaria Ricciardi
dott.ssa Germana Corsetti
dott.ssa Gisella Dedato
dott.ssa Silvia Borella
dott. Fabrizio Brauzzi

presidente
consigliere
consigliere
cons. onorario/esperto
cons. onorario/esperto

riunita in camera di consiglio all'udienza dell'8.11.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile d'appello, iscritto al n. RG. [redacted] avente per oggetto: sentenza n.366/2015 del Tribunale per i minorenni di Roma.

proposto da

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma

Appellante

nei confronti di

[redacted] entrambi, elettiv. dom. in Roma presso lo studio degli avv. Figone e Menichetti in Roma, Via Tibullo, 10, che lo rappresentano e difendono, come da delega in calce alla comparsa.

Appellati

E

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Appellato, non costituito

Ch

Conclusioni: come in atti.

In fatto e in diritto

Con sentenza n. [redacted] del [redacted] il Tribunale per i minorenni di Roma, previo parere sfavorevole del P.M.M., su ricorso di [redacted], visto l'art 44 lett.d) della legge n. 184/1983 come modificato dalla legge 149/2001 ha dichiarato farsi luogo all'adozione di [redacted] nato a [redacted] il [redacted] da parte di [redacted] disponendo che [redacted] minore aggiunga il cognome dell'adottante al proprio e si denomini [redacted], ha ordinato la comunicazione per esteso al ricorrente, al padre [redacted] minore [redacted] al municipio Roma [redacted], una volta divenuta esecutiva all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma per la trascrizione di rito.

Avverso tale sentenza con ricorso depositato il [redacted] ha proposto appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ed ha chiesto dichiarare nulla l'adozione speciale di [redacted] nei confronti [redacted] minore [redacted] [redacted] non ricorrendone i presupposti di legge.

L'appellante ha dedotto a sostegno dell'appello, quanto alla legittimazione attiva del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello a proporre appello concorrente o in luogo di quella del PMM di primo grado, che con la denominazione di PM devono identificarsi sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - PMM.- sia il Procuratore Generale presso la Corte d' Appello, sia il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e che le regole generali del ruolo del PM nel processo civile sono dettate dagli artt. 69 e segg. c.p.c. ed in specie prevedendo l'art 72 c.p.c. per le cause matrimoniali diverse dalla separazione personale che possa presentare appello sia il PM del giudice a quo, sia il PM del giudice ad quem, laddove nella legge sulle adozioni non era contenuta alcuna limitazione della facoltà di impugnare in appello al solo PM di primo grado e la contraria sentenza della S.C. n.6856/1995 che indica invece una competenza riservata al solo ufficio del PM presso il giudice a quo, oltre ad esser alquanto datata non era sorretta da esauriente motivazione.

L'appellante ha dedotto, altresì, quanto al tempo dell'impugnazione che la cancelleria del TM aveva apposto la dicitura dell'irrevocabilità per il decorso dei termini per impugnare dalla notifica per esteso alle parti, tuttavia per l'ufficio del PG presso la Corte d'Appello il termine per impugnare non era decorso non essendo stata effettuata la notifica della sentenza se non all'esito di espressa richiesta inoltrata dallo stesso ufficio del PG alla cancelleria la quale vi aveva provveduto in data 30.3.2016 con la trasmissione di copia della sentenza. Né in

A₂

proposito valeva al riguardo la circostanza che le prassi degli uffici, TM e Procura Generale, erano state finora di non notificare le sentenze di adozione, prassi tollerata dal secondo.

L'appellante ha dedotto nel merito: 1-carente e apparente motivazione, nullità del procedimento per difetto di istruttoria, e indagine non approfondita della situazione e composizione familiare; 2-nullità per omessa nomina di un curatore speciale del minore a i sensi dell'art 78 c.p.c.; 3-errore nell'applicazione dell'art 44 lett.d) L. 184/1983; 4-mancata valutazione della sussistenza dell'interesse del minore.

Si sono costituiti [REDACTED] e [REDACTED] con separate comparse ed hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, inammissibilità dell'appello per inosservanza dei termini per impugnare scaduti il 18.2.2016, inammissibilità dell'appello per il passaggio in giudicato della sentenza e conseguente già intervenuta annotazione allo Stato civile. In subordine nel merito hanno chiesto il rigetto per infondatezza dei motivi sia in fatto, sia in diritto con vittoria di spese competenze ed onorari.

All'udienza dell'8.11.2016, presenti le parti personalmente, sulle conclusioni delle parti la Corte ha riservato la decisione.

Osserva la Corte.

'E' preliminare ed assorbente su ogni altra questione prospettata dalle parti l'esame della eccezione di difetto di legittimazione attiva ad impugnare del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

L'eccezione è fondata.

La sentenza impugnata ha ad oggetto la dichiarazione di farsi luogo all'adozione nei casi particolari [REDACTED] minore [REDACTED] da parte di [REDACTED], disciplinata nel titolo IV della legge 183/1984 dagli art 44 lett.D e seg.

Dunque, la norma che regola l'impugnazione avverso la sentenza è l'art 56 della legge citata che richiama gli art 313 e 314 cod.civ.

L'art 313 cod. civ. al secondo comma indica i soggetti legittimati ad impugnare la sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione: l'adottante, il pubblico ministero, l'adottando.

L'art 314 cod.civ. attiene alla pubblicità della sentenza di adozione e alla sua trascrizione e annotazione a cura dell'ufficiale di stato civile.

La tesi del PG appellante il quale sostiene che il PM deve identificarsi sia nel PM presso il giudice a quo- PMM- sia nel PM presso la Corte di appello -PG - non è condivisibile.

A³

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità la c.d. doppia impugnazione è una scelta normativa fatta dal legislatore in determinate materie (ad es. nelle cause matrimoniali ai sensi dell'art 72 5 comma c.p.c., ove si statuisce che "nelle ipotesi previste nei commi terzo e quarto la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione"), ma in presenza di una disposizione che attribuisca la facoltà di impugnazione al "pubblico ministero" senza altro aggiungere o precisare, deve trovare applicazione il principio generale desumibile dall'art 72 1 comma c.p.c. ("il pubblico ministero che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime"), secondo il quale il diritto di impugnazione spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice a quo, poiché egli soltanto si pone nella veste di attore o di intervenore nella fase processuale che si è conclusa con la pronuncia impugnata ed è conseguenzialmente equiparabile alle parti private.

Dunque, in linea generale nel processo civile il PG può impugnare solo ed esclusivamente le sentenze di primo grado in materia matrimoniale ai sensi dell'art 72 V comma c.p.c., con esclusione di tutte le altre.

Tali principi sono stati più volte affermati dalla giurisprudenza della SC, vuoi nella sentenza indicata dal PG (Cass. 6856/1995), vuoi con sentenza successiva: "*la legittimazione a proporre impugnazione da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero si determina avendo riguardo all'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, salvo deroghe espresse; anche se, proposta l'impugnazione stessa, legittimato a compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice dell'impugnazione*" (così: Cass. 12236/2003).

A nulla giova che nel processo penale sia prevista la titolarità della correlativa azione nell'interesse dello Stato, con legittimazione concorrente del PM presso il giudice a quo e del PG presso il giudice ad quem e autonoma del PG ex art 570 c.p.p. in quanto nel processo civile, che è processo privato delle parti, la presenza del PM ha carattere eccezionale perché derogatoria del potere di dispositivo delle parti stesse, risultando normativamente prevista solo in ipotesi peculiari di controversie coinvolgenti anche un "interesse pubblico" (così Cass. Sez Un. 27145/2008).

Da tanto consegue come in mancanza di una previsione contraria che abiliti anche il PG presso la Corte d'Appello all'impugnazione delle sentenze in materia

C. A.

adozionale pronunciate in primo grado non potrà che trovare applicazione la regola generale precedentemente esposta di cui al quinto comma dell'art 72 cpc, ovvero il PG ha la legittimazione concorrente con il PM all'impugnazione delle sentenze di primo grado solo ed esclusivamente rese nella materia matrimoniale.

Ne discende al PG. dunque non è legittimato ad impugnare sentenze in materia di adozione, né a fortiori quelle di adozione nei casi particolari (per le quali tra l'altro non è neppure previsto il potere del PM di iniziativa processuale in primo grado).

L'appello va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, stante la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale (così: Cass. già citata 27145/2008 e Cass. 12962/2016).

P.Q.M.


La Corte pronunciando sull'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello avverso la sentenza n.366 /2015 del Tribunale per i Minorenni di Roma, così provvede:

- dichiara l'inammissibilità dell'appello.
- nulla sulle spese..

Così deciso nella camera di consiglio dell'8.11.2016

Presidente, est.

Dott.ssa Rosaria Ricciardi



Depositato in Cancelleria

Roma, il

23 NOV. 2016



IL CANCELLIERE

Rita Murano